

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Applicazione legge statale recante disposizioni relative  
alla durata del bilancio di previsione 1972.

LEGGE REGIONALE

"Applicazione legge statale recante disposizioni relative  
alla durata del bilancio di previsione 1972".

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 15 maggio 1973  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

**IL PRESIDENTE**

**Finocchiaro**